

**Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5
del. D.Lgs 117/2017**

Repertorio numero 30617/15058

**ATTO DI RETTIFICA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di dicembre,
28 dicembre 2022.

In Milano, nel mio studio in via Manzoni n.12.

Davanti a me **Monica De Paoli**, notaio in Milano ed iscritto al Collegio notarile di Milano, certa della identità personale del Comparente, si è personalmente costituito:

Gian Marco Alessandro Prampolini, nato a Parigi (Francia), il giorno 7 dicembre 1957, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della

**“LE.AL. - LEGA ANTIVIVISEZIONISTA ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO”**,

associazione con sede in Milano, via Settala n. 2, codice fiscale 80145210151 (l'“Associazione”) costituita ai sensi degli artt. 36 e s.s. c.c., con atto in forma pubblica del 17 aprile 1978 n. 47325/3650 di repertorio del notaio Pasquale Lebano, registrato a Lodi il 2 maggio 1978, n. 1971, vol. 17, iscritta nel Registro del Volontariato della Regione Lombardia con il numero RL-3153 (di seguito l'“Associazione”).

Premesso

- che l'Associazione in quanto organizzazione di volontariato è stata oggetto di trasmigrazione dal Registro delle Associazioni di Volontariato della Regione Lombardia al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (“RUNTS”), ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 31 del D.M. 106/2020;
- che ai sensi delle citate norme il competente ufficio del RUNTS della Città Metropolitana di Milano, nell'ambito del procedimento di verifica sulla sussistenza dei requisiti, con nota del 4 novembre 2022, numero di protocollo 168617, richiedeva all'Associazione ai fini del perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS di modificare lo statuto laddove all'art.7 non prevede dei quorum differenziati per l'assemblea straordinaria;
- che l'assemblea dei Soci, con verbale in data 22 settembre 2020, n. 25557/12360 di mio repertorio, registrato a Milano DPI registrato a Milano DP I, il 24 settembre 2020, al n. 63221 serie 1T, con cui approvava il vigente testo di statuto conferiva, altresì, al Presidente tutti i più ampi poteri per dare attuazione alle deliberazioni assunte “*ivi compreso quello di accettare e introdurre nelle assunte deliberazioni le eventuali modificazioni, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità.*”;

Tutto ciò premesso

il Comparente, nell'indicata qualità, dichiara che l'Associazione è retta dallo statuto, già approvato dall'assemblea in data 22 settembre 2020 n. 25557/12360 registrato a Milano DPI registrato a Milano DP I, il 24 settembre 2020, al n. 63221 serie 1T di mio repertorio, rettificato all'art. 7 nella parte relativa alle modifiche dello statuto come segue:

- “*L'Assemblea straordinaria delibera:*

- *le modifiche allo statuto, con la presenza, in proprio o per delega, in prima*

registrato a Milano DP I

il 28 dicembre 2022

al n. 108827 s. 1T

convocazione dei tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione con la presenza di almeno un decimo degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti”, fermo e invariato il resto dello statuto.

Il comparente mi presenta il testo aggiornato dello statuto sociale, che si allega al presente atto sotto la lettera “A”.

Io notaio ho ricevuto questo atto, da me letto al Comparente che lo approva e con me notaio lo sottoscrive unitamente all'allegato “A”, dispensandomi dalla lettura dell'allegato, alle ore 13.00 tredici.

Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato da me e da persona di mia fiducia per una intera facciata e fin qui della presente.

F.to: Gian Marco Alessandro Parmpolini

Monica De Paoli

Allegato "A" al n. 30617/15058 di repertorio
STATUTO
della
"LEAL Lega Antivivisezionista Organizzazione di Volontariato"

Preambolo

La LEAL: proclama il rispetto di ogni forma di vita, della dignità e della libertà di tutti gli esseri non umani ed umani; dichiara di conferire all'imperativo del "non uccidere" valore di legge storicamente assoluto; prende coscienza e denuncia le manipolazioni di cui gli umani si sono resi responsabili nei confronti della natura con conseguenze moralmente e fisicamente nefaste al proprio habitat e a sé stessi; è formazione sociale nella quale il singolo individuo svolge e sviluppa la propria personalità al fine di soddisfare e raggiungere gli scopi statutari.

Art. 1 - Denominazione. Sede. Natura dell'Associazione

È costituita l'associazione non avente scopo di lucro "**LEAL Lega Antivivisezionista Organizzazione di Volontariato**" (di seguito indicata "LEAL"), associazione di volontariato animalista antispecista, apartitica e indipendente che si ispira ai principi della non violenza, per la difesa dell'integrità di ogni individuo.

L'Associazione ha sede in **Milano**. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo che ha l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e, in particolare, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Una volta effettuata l'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 117, la denominazione dell'associazione sarà "**LEAL Lega Antivivisezionista Organizzazione di Volontariato ETS**".

La LEAL utilizzerà la locuzione ""ETS" nella denominazione dell'Associazione, nei suoi segni distintivi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni in pubblico.

Art. 2 - Scopi associativi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

La LEAL ha per fine la liberazione animale e l'abolizione della sperimentazione animale e l'affermazione dei diritti degli animali non umani ed umani e la loro protezione, la lotta alla zoomafia e la difesa dell'ambiente. La LEAL promuove la scelta etica vegana e i valori dell'antispecismo.

Per il perseguimento delle suddetta finalità l'Associazione opera nei settori di cui all'art. 5, comma 1, lettere d) e e), del D.Lgs 117/2017 svolgendo le seguenti attività:

- promuovere, realizzare, sostenere iniziative e progetti diretti all'abolizione della vivisezione e della sperimentazione animale, della pesca, della caccia, delle produzioni animali, dell'allevamento, del commercio, degli spettacoli con animali e dell'utilizzo di qualsiasi essere vivente;
- promuovere, realizzare, sostenere iniziative e progetti volti a difendere la Terra e i suoi ecosistemi, combattendo lo specismo e lottando contro ogni forma di violenza, prevaricazione e sfruttamento, per il rispetto del diritto alla vita, alla dignità e alla libertà di ogni individuo umano e non umano;
- diffondere la cultura tecnico scientifica indicando, con tutti i mezzi a disposizione,

come convivere con gli altri animali in modo corretto e non conflittuale, portando gli umani da una visione antropocentrica ad una biocentrica;

- promuovere e garantire i diritti degli individui che aderiscono e perseguono i principi della Liberazione animale in ogni sede opportuna, anche giudiziaria, e battersi contro discriminazioni o distorsioni che hanno ad oggetto tali principi;
- promuovere programmi educativi, leggi, convenzioni, trattati, indire altresì le eventuali opportune azioni di disobbedienza civile non violenta e/o giudiziarie, tra cui azioni di diffida, denuncia e costituzione di parte civile nei processi in cui si procede per la violazione dei diritti degli animali e dell'ambiente e dei reati ad essi correlati o connessi, ricorsi giudiziari avverso provvedimenti amministrativi in violazione dei diritti degli animali e dell'ambiente;
- organizzare seminari, convegni, conferenze, corsi didattici ed informativi, corsi di formazione ed aggiornamento per studenti e docenti, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, proiezioni cinematografiche ed audiovisive, mostre artistiche ed artigianali, viaggi e quant'altro necessario per raggiungere gli scopi sociali;
- incentivare e promuovere cambiamenti nei processi industriali, scientifici e agroalimentari al fine di contrastare lo sfruttamento degli animali in qualità di mezzi o risorse, anche tramite l'organizzazione, la realizzazione o il sostegno di ricerche o la diffusione di specifici standard, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati;
- instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi italiani e stranieri aventi finalità affini per lo scambio reciproco di esperienze e per favorire collegamenti tra i medesimi;
- aderire, anche mediante designazione di rappresentanti, ad Organizzazioni, Enti, Istituzioni, Fondazioni nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi o complementari;
- svolgere attività editoriale e di distribuzione di pubblicazioni periodiche e librerie a carattere culturale;
- istituire un servizio di guardie zoofile, ittico-venatorie ed ecologiche addette, in base alla normativa che regola la materia, alla vigilanza sul rispetto delle Leggi, Regolamenti locali, nazionali e internazionali in difesa degli animali, della fauna selvatica, dell'ambiente e del patrimonio naturale;
- promuovere e gestire attività di formazione e intervento in gestione e superamento dell'emergenza in ambito di Protezione Civile.

Per il conseguimento dei suoi fini l'Associazione si impegna a promuovere l'utilizzazione di ogni mezzo di propaganda e di diffusione come stampa, radio, televisione, anche con strumenti informatici, invio di stampati e pubblicazioni (opuscoli, libri, periodici), stampati o editi in proprio o da terzi, a mezzo posta, necessari per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e l'adesione ai fini seguiti dalla Associazione.

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nell'ambito delle proprie attività di interesse generale o di quelle ad esse strumentali, la LEAL può acquistare beni mobili e immobili, anche attraverso l'accesso a idonei strumenti finanziari e l'accensione di mutui con atti tra vivi o mortis causa.

L'Associazione potrà reperire, inoltre, i mezzi necessari occorrenti per i fini istituzionali attraverso attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di Legge.

Ai sensi del Decreto Legislativo 117/17 e successive modifiche ed integrazioni

potranno essere svolte attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e ad esse strumentali, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di Legge. Al Consiglio Direttivo compete deliberarne la loro puntuale individuazione.

Art. 3 - Attività di volontariato e organizzazione

L'attività della LEAL è svolta in modo prevalente attraverso i volontari che operano in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, ed esclusivamente con gli scopi di solidarietà. I volontari devono essere iscritti in apposito registro e assicurati contro gli infortuni e le malattie e le responsabilità civili verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. I rapporti tra i volontari sono improntati alla partecipazione, alla solidarietà umana e animale, al pluralismo, al confronto ed al metodo democratico. La qualità di volontario è incompatibile per Legge con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la LEAL di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività.

La LEAL può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 - Soci

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di candidarsi per le cariche associative;
- di esaminare i libri sociali secondo le modalità definite in un apposito regolamento.

I soci sono tenuti a:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

Articolo 5 – Ammissione degli associati e perdita della qualifica

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare su tale domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

La qualifica di socio si perde:

- per morte, estinzione, scioglimento;
- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
- per esclusione; l'esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota annuale protrattasi oltre al termine stabilito dal Consiglio Direttivo; è deliberata dall'Assemblea nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, gravi violazione delle norme statutarie o comportamenti contrari alle finalità e ai principi ispiratori dell'Associazione;
- per decadenza; la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico

L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata e/o PEC.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Consiglio direttivo
- l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti per la sua nomina.

Art. 7 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione, di cui regola l'attività; è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea elegge un segretario. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10

(un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 30 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti. L'Assemblea è convocata dal Presidente con comunicazione scritta da inviare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza con raccomandata o posta elettronica agli indirizzi risultanti dai libri sociali.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'ora ed il luogo della riunione sia in prima che in eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno a 24 ore di distanza dalla prima. In difetto di risposta alla convocazione o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

E' possibile l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione alle condizioni previste nell'art. 8 ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per deliberare sui seguenti argomenti:

- . modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- . scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti e /o rappresentati. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- le modifiche allo statuto, con la presenza, in proprio o per delega, in prima convocazione dei tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione con la presenza di almeno un decimo degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con la presenza, in proprio o per delega, dei tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza

dei presenti;

- lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio col voto favorevole dei tre 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti aventi diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 8 - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 5 (cinque) persone, che durano in carica 5 (cinque) esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio di mandato e sono rieleggibili.

L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, si provvederà alla loro sostituzione nella prima Assemblea ordinaria utile.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- istituisce sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale;
- individua le attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/17;
- compie tutti gli atti che non spettano all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda almeno dalla maggioranza dei componenti. La convocazione va diramata per iscritto con 5 (cinque) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti dal segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Le deliberazioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e il voto della maggioranza dei presenti.

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche mediante mezzi di

telecomunicazione, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo, se nominato.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

Art. 9 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno nel corso della prima riunione utile e durano in carica cinque esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio di mandato.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo per le quali predispone l'ordine del giorno., ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente. Al Presidente viene conferita sia la legittimazione attiva che passiva a stare in giudizio per le questioni a rilevanza nazionale, internazionale e locale. Ha legittimazione sia attiva che passiva per ogni atto processuale compresa la costituzione di parte civile e con potere di nominare difensori, può conferire procura sia per singoli atti, che per categorie di atti.

Le cariche di Presidente e Vice Presidente non danno diritto a compenso, salvo il rimborso di spese documentate effettuate per conto e nell'interesse dell'Associazione. La revoca può essere deliberata dal Consiglio Direttivo. Elezione e revoca sono deliberate a maggioranza assoluta.

Art. 10 - Libri sociali obbligatori

L'associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

- a) il libro degli associati
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- c) il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio direttivo
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali, se nominati.

Art. 11. – Entrate e Patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

§ quote e contributi degli associati;

§ eredità, donazioni e legati;

§ contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei tinenze statutarie;

§ contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

§ erogazioni liberali e donazioni;

§ raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore

§ rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;

§ entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

§ eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

§ altre entrate espressamente previste dalla legge.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 12 - Bilancio

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, rendiconto gestionale e dalla relazione di missione e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 220.000, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni. Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

Quando ricorrono le condizioni di cui all'art 14 del D.Lgs. 117/2017 il Consiglio Direttivo predispone altresì il bilancio sociale che sottopone all'approvazione dell'Assemblea unitamente al bilancio di esercizio.

Art.13 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato quando ricorrono i presupposti stabiliti dalla legge o se sia istituito dall'assemblea.

L'Organo di controllo resta in carica per cinque esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che saranno comunque scelti da L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli articoli 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

Art. 14 - Scioglimento

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

Art. 15 - Devoluzione del patrimonio

Il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio di cui comma 1) dell'art. 45 del Decreto legislativo n.117 /2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altri Enti del Terzo Settore.

Art. 16 - Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme previste dal Decreto legislativo n.117/2017, dalle leggi nazionali e regionali in materia.

F.to: Gian Marco Alessandro Parmpolini
Monica De Paoli

Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale *(dotata di certificato di validità fino al 7 settembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority)*, che la presente copia *(rilasciata in esenzione da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis tab. B. del D.P.R. 642/72)*, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 28 ventotto dicembre 2022 duemilaventidue.